Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 117° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 maggio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(5373)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1976, n. 175.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, con il quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti assunse la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e veniva approvato il nuovo statuto;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio nazionale dei farmacisti in data 24-25 giugno 1972, con la quale veniva approvato il testo del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, successivamente modificato con le deliberazioni del 7 luglio 1974 e del 24 maggio 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti composto di 32 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1976

LEONE

TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 44

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Capo I

NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE

Art. 1.
Natura dell'Ente

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti - E.N.P.A.F., riconosciuto con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, è ente di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Ente ha sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.
Finalità dell'Ente

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto.

L'Ente è diviso in due sezioni una per l'assistenza e l'altra per la previdenza e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi provinciali o regionali.

Art. 3.
Iscrizione all'Ente

Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti. Il contributo per la gestione dell'assicurazione malattia non è dovuto da coloro che dimostrino di godere di altra forma assicurativa obbligatoria.

L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.

La morosità nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi dell'art. 11, lettera *f*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Capo II

DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 4.
Elenco degli organi statutari

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato esecutivo;
e) il collegio dei sindaci.

Art. 5.
Del presidente

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno e promuove l'esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e può essere rieletto.

In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente.

Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vice presidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti.

Ciascun presidente ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli iscritti all'Ente per la circoscrizione dell'ordine di appartenenza.

In caso di assenza o di impedimento il presidente può farsi rappresentare, mediante specifica delega, dal vice presidente.

Art. 7.
Compiti del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale:

a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli albi:

1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultino tali all'atto della votazione;

2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;

b) delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell'art. 2 del presente statuto;

c) determina l'importo dei contributi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;

e) delibera le variazioni di bilancio di previsione;

f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;

g) delibera sulle modifiche dello statuto;

h) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma;

i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;

l) delibera l'attuazione di *referendum* fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'E.N.P.A.F.

I regolamenti di cui alla precedente lettera *b*) sono soggetti alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le delibere di cui alla lettera *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

Assemblea ordinaria

Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte l'anno.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti, presso la sede dei rispettivi ordini di appartenenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione può essere stabilita con inizio ad un'ora di distanza dalla prima e può essere comunicata con lo stesso avviso.

Art. 9.

Assemblea straordinaria

Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza.

La convocazione avviene con le modalità stabilite dall'articolo precedente ed, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 10.

Adunanza e votazioni

Il consiglio nazionale è legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci, ma essi non hanno diritto a voto se non siano consiglieri nazionali.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato.

Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale, qualora ciò venga richiesto da almeno quindici consiglieri, prima dell'inizio della votazione. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti persone — e cioè: provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità, nomina o revoca di componenti di commissione — deve avvenire per scrutinio segreto.

Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti.

Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed è sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea.

I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione: composizione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri che possono essere confermati e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina dei suoi componenti.

Ne fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o un membro del comitato centrale da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità.

Gli altri otto membri vengono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente a norma dell'art. 7, lettera *a*), e con la procedura prevista dal successivo art. 12.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti dai candidati appartenenti alla stessa categoria di titolare o non titolare di farmacia alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.

Quando un membro del consiglio passa da non titolare a titolare e viceversa, decade automaticamente ed al suo posto subentra, in ordine di elezione, il successivo della stessa categoria.

Tali consiglieri rimangono in carica fino a che resta in carica il consiglio di amministrazione di cui vengono a far parte.

Art. 12.

Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci

Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi.

Analogamente si procede nel caso che, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale dei detti organi.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: « titolare di farmacia », « non titolare di farmacia », poste ciascuna su quattro righe numerate: « sindaci effettivi » e « sindaci supplenti » poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto all'Ente prescelto per le singole cariche.

Il seggio elettorale è formato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, e da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione e precisamente dai due consiglieri più anziani di età, quali scrutatori e da quello più giovane, quale segretario.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Ente e in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Conferimento delle cariche

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al precedente art. 11.

Nella sua prima seduta esso è presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente, del tesoriere e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.

Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.

Art. 14.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento interno dell'Ente;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;

c) propone la misura dei contributi da stabilirsi a norma del presente statuto;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili, a norma e per gli effetti dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

e) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera *d*), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti;

f) amministra le entrate e le uscite dell'Ente e delibera in merito alla costruzione ed all'acquisto di beni immobili, alla loro alienazione, permuta o trasformazione, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti, tenuto conto del bilancio preventivo e delle eventuali direttive del consiglio nazionale;

g) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina, la revoca e il trattamento giuridico ed economico del direttore generale.

Delibera, inoltre, l'assunzione ed il licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico;

i) delibera la eventuale costituzione di commissioni consiliari consuntive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attività amministrativa dell'Ente, nonché di commissioni di studio per i problemi inerenti le finalità dell'Ente, nominandone i componenti e determinando le materie di competenza nonché la durata del mandato;

l) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

m) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente ed in particolare modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni;

n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nel primo comma della lettera *h*) del presente articolo sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 15.
Delle riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Può essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale per la materia di sua competenza.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

Art. 16.
Delega al presidente

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste nell'art. 14 alla lettera *m*), ivi compresa la facoltà di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo.

La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

Il presidente delibera con i poteri del consiglio al quale, alla sua prima adunanza, deve portare gli atti compiuti per ottenere la ratifica.

Art. 17.
Del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume la presidenza e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 13, secondo comma, del presente statuto.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

Art. 18.
Attribuzioni del comitato esecutivo

Spetta al comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dai regolamenti;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo:

a) delibera sulle domande degli iscritti e degli altri aventi diritto per il conseguimento delle prestazioni integrative e di assistenza, entro i limiti stabiliti dai regolamenti o dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo può rimettere al consiglio di amministrazione i provvedimenti in oggetto, qualora essi siano di particolare complessità ed importanza;

b) cura l'istruttoria e delibera la concessione di mutui ipotecari agli iscritti, con le modalità previste dal regolamento, nei limiti dello stanziamento annuale fissato dal consiglio di amministrazione;

c) stabilisce le modalità di assegnazione in locazione degli immobili di proprietà dell'Ente, fissando l'ammontare dei canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) su delega del consiglio di amministrazione delibera le spese di ordinaria amministrazione e su ogni altra materia legittimamente delegatagli.

Art. 19.
Del collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui:

un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.

La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni.

Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.

I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione.

I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui vengono a far parte.

Art. 20.
Decadenza dalla carica

Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi consigli e collegi per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato, per eventuali giustificazioni da presentare entro il termine massimo di quindici giorni. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 21.
Il direttore generale

Il direttore generale dirige i servizi dell'Ente ed ha le funzioni ad esso attribuite dal regolamento organico e dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni di consulenza e di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 22.
Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente statuto, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Capo III
DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 23.
Del patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti e per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Ente;

2) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 24.
Delle entrate dell'Ente

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:

a) i contributi obbligatori degli iscritti;

b) i versamenti volontari degli iscritti;

c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) i contributi e le erogazioni dovute per legge o per convenzione all'Ente;

e) ogni altra eventuale entrata.

Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, designato dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.
Esercizio finanziario

L'E.N.P.A.F. provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate previste dall'articolo precedente.

L'esercizio finanziario annuale si inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 31 maggio.

Ogni cinque anni forma il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio dell'Ente. Il bilancio preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio nazionale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione determina, altresì, l'entità delle riserve e degli accantonamenti.

Art. 26.
Il bilancio

Il bilancio dell'Ente è unico e comprende tre sezioni contabilmente distinte, una per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, una per l'assicurazione malattia ed una per l'assistenza.

La ripartizione delle entrate fra le sezioni dell'Ente avviene secondo la destinazione delle entrate stesse, quale risulta dagli atti e dalle norme che le stabiliscono.

In mancanza, essa è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Gli oneri per l'erogazione della previdenza e dell'assistenza sono posti a carico di ciascuna sezione di competenza.

Le spese generali e di amministrazione sono poste a carico di ciascuna delle sezioni, secondo il seguente criterio:

1) gli oneri direttamente imputabili a ciascuna sezione, sono posti per intero a carico di essa;

2) gli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, sono posti a carico di ciascuna sezione per quota, calcolando questa in proporzione alle erogazioni fatte dall'Ente, rispettivamente nel campo della previdenza e dell'assistenza.

Tale ripartizione proporzionale viene stabilita annualmente e l'entità delle quote viene fissata dal consiglio di amministrazione.

Non è ammesso storno di fondi da una sezione all'altra se non sotto forma di anticipazione di cassa.

Art. 27.
Impiego di fondi

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale, designati dal consiglio di amministrazione;

c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di partecipazioni almeno maggioritarie a società immobiliari;

d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;

e) in quegli altri modi che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli investimenti di cui alle lettere *c*) e *d*), debbono essere fatti tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché delle necessità di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.

Capo IV
MODIFICHE DELLO STATUTO E LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

Art. 28.
Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio nazionale che è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e che deve riportare l'approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 29.
Liquidazione dell'Ente

La liquidazione dell'Ente è di competenza esclusiva del consiglio nazionale e può essere operata solo se sia stata decisa da almeno due terzi degli iscritti in seguito a *referendum* indetto dal consiglio stesso.

Il liquidatore o i liquidatori verranno designati dal consiglio nazionale con delibera approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Essi provvederanno alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

La disponibilità risultante dalla liquidazione sarà devoluta:

a) per la parte assistenza, ad altro ente avente per scopo l'assistenza della categoria, o in mancanza, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per lo stesso scopo; il provvedimento dovrà avere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per la parte assicurazione malattia, agli iscritti alla sezione secondo le norme che il liquidatore riterrà opportuno, approvate dal suddetto Ministero;

c) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia a carattere obbligatorio che facoltativo, agli aventi diritto ed, in mancanza, per quegli scopi che il liquidatore disporrà con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30.
Vigilanza sull'Ente

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge e non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale, entro un anno, deve indire le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso. Il commissario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 31.

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i princìpi generali di diritto.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719. Il presente statuto avrà efficacia fino all'entrata in vigore dello statuto da emanarsi in attuazione dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156)

Nel decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, concernente provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, ultimo comma, dove è scritto: «... e lire *92* miliardi per l'anno 1982.», leggasi: «... e lire *82* miliardi per l'anno 1982.»;

all'art. 2, primo comma, dove è scritto: «... *capitale* 1026 ...», leggasi: «... *capitolo* 1026 ...».

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Fasano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare dei trulli del comune di Fasano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fasano;

Visto che l'opposizione, presentata dal dott. Bernardino Telesio, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, è stata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la caratteristica bellezza paesaggistica che contraddistingue la parte collinare del suo territorio, per le caratteristiche climatiche, paesistiche geomorfologiche che hanno reso particolarmente adatta la zona stessa ad un'intensa opera di umanizzazione, sicché è dato ammirare la spontanea ed armoniosa conciliazione del felice connubio del lavoro umano con le bellezze profuse dalla natura; inoltre l'insediamento umano ha avuto modo di raggiungere una notevole concentrazione, sicché la partecipazione della caratteristica costruzione del « trullo » alla costituzione del paesaggio risulta talmente massiccia da diventarne elemento essenziale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fasano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di Monopoli segue la strada Gravina Carbonara fino alla circonvallazione ANAS, fino allo svincolo ANAS con la strada statale n. 172: da qui, si collega con una retta fino ad incontrare il bivio tra la strada provinciale Purgatorio e la via vicinale Signorelli. Segue quest'ultima via fino ad incontrare la via comunale Gianecchia Dicosta. Segue detta via fino all'incrocio con la strada provinciale Purgatorio (quota 127). Segue detta via fino al confine di Cisternino. Segue il confine comunale fino a congiungersi col punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Fasano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge del 1939, n. 1497.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore dieci in Brindisi nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Brindisi, a seguito di regolare convocazione effettuata dal presidente ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 19 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI FASANO: tutela panoramica della zona collinare dei trulli ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione, ad unanimità, delibera di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Brindisi per le caratteristiche previste dall'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4) e 5), del regola-

mento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, la zona ricadente nel territorio del comune di Fasano, tratteggiata in rosso nell'allegata planimetria, delimitata come segue:

dal confine di Monopoli segue la strada Gravina Carbonara fino alla circonvallazione ANAS, fino allo svincolo ANAS con la strada statale n. 172: da qui si collega con una retta fino a incontrare il bivio tra la strada provinciale Purgatorio e la via comunale vicinale Signorelli. Segue quest'ultima via fino ad incontrare la via comunale Gianecchia Dicosta. Segue detta via fino all'incrocio con la strada provinciale Purgatorio (quota 127). Segue detta via fino al confine di Cisternino. Segue il confine comunale fino a congiungersi col punto di partenza.

(*Omissis*).

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Nardò.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di Nardò (zone costiere e territorio comunale a valle della strada statale n. 174 Salentina);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nardò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche, paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito un'intensa opera di umanizzazione, sì che è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali pressocché intatti nella loro originaria bellezza incoraggiano sempre più correnti turistiche di massa, mentre le numerose insenature e macchie verdi instaurano un equilibrato rapporto fra uomo, natura colonizzata, architettura e colore;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Nardò ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto *A-B*: parte del mare Ionio al confine del territorio di Galatone e Nardò; segue quest'ultimo confine sino ad incontrare la provinciale Nardò-Gallipoli al chilometro 51,250 circa, a quota 67; risale lungo detta provinciale sino al km 49,300 circa, all'incrocio con la strada provinciale Nardò-S. Caterina; scende verso sud-ovest lungo questa ultima provinciale per circa 700 metri sino ad incontrare una vicinale a quota 52; segue, verso ovest, detta vicinale, lambendo masseria Masserei proseguendo verso sud-ovest attraversando quota 49 sino all'incontro di detta vicinale con la strada provinciale per Gallipoli a quota 50.

tratto *B-C*: parte da detto punto *B*, a quota 50, all'incontro della vicinale con la strada provinciale per Gallipoli, risale verso nord-ovest lungo detta provinciale attraversando villaggio Resta, sino ad incontrare la strada statale n. 174 per Manduria al km 58,150.

tratto *C-D*: parte dal predetto punto *B*, all'incontro della provinciale per Gallipoli, con la strada statale n. 174, prosegue verso nord-ovest lungo detta statale sino al km 73 punto d'incontro del territorio provinciale di Taranto con quello comunale di Nardò.

tratto *D-E*: parte dal predetto punto *D* al km 73 all'incontro del territorio provinciale di Taranto con quello comunale di Nardò; segue quest'ultimo confine sino al mare Ionio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Nardò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventitre aprile alle ore 11 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, a seguito dell'aggiornamento deliberato nell'adunanza del 18 aprile 1970 e previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 285 del 20 aprile 1970:

NARDÒ: vincolo panoramico delle zone costiere e del territorio comunale a valle della strada statale n. 174 Salentina.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta nella cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord: con il rimanente territorio comunale di Nardò;

a sud: con il territorio comunale di Galatone;

ad est: con il territorio comunale di Galatone;

ad ovest: con il mare Ionio ed il territorio provinciale di Taranto.

Poligonali:

tratto *A-B*: parte del mare Ionio al confine del territorio di Galatone e Nardò; segue quest'ultimo confine sino ad incontrare la provinciale Nardò-Gallipoli al km 51,250 circa, a quota 67; risale lungo detta provinciale sino al km 49,300 circa, all'incrocio con la strada provinciale Nardò-S. Caterina; scende verso sud-ovest lungo quest'ultima provinciale per circa 700 metri sino ad incontrare una vicinale a quota 52; segue, verso ovest, detta vicinale, lambendo masseria Masserei proseguendo verso sud-ovest attraversando quota 49 sino all'incontro di detta vicinale con la strada provinciale per Gallipoli a quota 50.

tratto *B-C*: parte da detto punto *B*, a quota 50, all'incontro della vicinale con la strada provinciale per Gallipoli, risale verso nord-ovest lungo detta provinciale attraversando villaggio Resta, sino ad incontrare la strada statale n. 174 per Manduria al km 58,150.

tratto *C-D*: parte dal predetto punto *B*, all'incontro della provinciale per Gallipoli, con la strada statale n. 174, prosegue verso nord-ovest lungo detta statale sino al km 73 punto d'incontro del territorio provinciale di Taranto con quello comunale di Nardò.

tratto *D-E*: parte dal predetto punto *D* al km 73 all'incontro del territorio provinciale di Taranto con quello comunale di Nardò; segue quest'ultimo confine sino al mare Jonio.

tratto *E-A*: tutte le zone costiere, comprese le zone già vincolate a norma della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, di pertinenza del comune di Nardò.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Nardò, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Nardò per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ravenna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 febbraio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona paesistica sud fra Savio e i Fiumi Uniti (pineta di Classe, Ortazzo), in comune di Ravenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ravenna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Ravenna e dalla società Immobiliare Lido di Classe S.p.a., che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista scientifico, che da quello paesistico, per la bellezza naturale, per la singolarità fisica, per la presenza di vegetazione e di fauna anche di tipo acquatico. La principale presenza caratterizzante è la pineta comunale di Classe, bosco planiziario dominato dalla farnia, dal frassino, olmo, pioppo bianco, leccio e soprattutto dal pinus pinea, introdotto per attività antropica fin dall'epoca romana. A sud della pineta di Classe e del torrente Bevano, l'ex pineta di S. Giovanni, ora zona agricola, ma una volta parte integrante della pineta, ne costituisce un'opportuna salvaguardia, quasi un naturale respiro. Verso mare si estende un'altra fascia pinetata, e fra questa e la pineta di Classe si inserisce la zona barenica dell'Ortazzo che si estende lungo la riva sinistra del torrente Bevano, bassa pianura caratterizzata dalla tipica vegetazione del prato barenicolo. La continuità esistente a sud del Bevano, fra il bosco planiziario e le varie specie di vegetazione (da quelle psammofile pioniere a quelle barenicole interne) costituisce una felice situazione topografica-ecologica con beneficio e condizionante effetto per la conservazione della pineta di Classe. La zona dell'Ortazzo fa parte inscindibile di questo sistema ecologico e la sua conservazione è pregiudiziale per l'esistenza della vicina pineta. Limite nord di questa zona paesistica è il corso dei Fiumi Uniti, che conferisce, col tracciato voluto dall'uomo, un'unità territoriale alla zona. Il confine ovest è dato dalla strada statale n. 16, la quale assume in tale tratto un prevalente valore panoramico per la continua godibilità della massa arborea della pineta che si delinea in direzione del mare e campeggia sugli ampi spazi agricoli circostanti;

Decreta:

La zona paesistica sud fra Savio ed i Fiumi Uniti sita nel territorio del comune di Ravenna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

si parte dalla strada statale Adriatica n. 16 (Romea sud) all'altezza dell'innesto con la nuova circonvallazione est di Ravenna, e da qui procedendo in senso orario si segue la circonvallazione fino al ponte sui Fiumi Uniti, indi si segue l'argine destro dei Fiumi Uniti fino al mare. Dalla foce si segue la linea di battigia fino all'in-

tersezione con il prolungamento della linea di divisione fra i mappali 190, 191, 226, 136, 241 e 407, e i mappali 465, 3, 10, 2 e 12 del foglio 48 sezione Savio nuovo catasto terreni di Ravenna. Si prosegue verso ovest lungo tale linea di separazione fino al bivio di via dei Lombardi con viale Vespucci. Di qui si segue sempre verso ovest la via dei Lombardi fino all'incrocio a livello con la ferrovia Ravenna-Rimini. Da qui si segue la strada ferrata verso nord fino allo scolo delle acque basse. Si segue lo scolo verso ovest fino alla strada statale Adriatica n. 16, quindi, si procede verso nord lungo il lato est della strada statale fino all'abitato di fosso Ghiaia, all'altezza di via Maremma che si segue fino all'incrocio con la via delle Gronde. Di qui si prosegue per una profondità di m 50 da tale incrocio verso est, piegando poi a nord su una parallela ideale a via delle Gronde (distante m 50) fino al fosso della Ghiaia. Si segue verso ovest il fosso Ghiaia fino alla strada statale n. 16; quindi si procede verso nord fino all'innesto con la circonvallazione, da cui si era partiti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Ravenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza ai monumenti comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto, i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Alle ore 16,45 del giorno 21 febbraio 1973 presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna, via S. Vitale, 17, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna per discutere il seguente ordine del giorno:

RAVENNA: zona paesistica sud fra Savio e i Fiumi Uniti (pineta di Classe, Ortazzo, ecc).

(*Omissis*).

Il presidente descrive i confini e le motivazioni dei vincoli.

(*Omissis*).

Zona 1:

Nella zona 1, compresa in linea di massima fra la strada statale Adriatica n. 16 (ovest), i Fiumi Uniti (nord), il mare Adriatico (est) ed il viale dei Lombardi a Savio (sud), la principale presenza caratterizzante è la pineta comunale di Classe (ettari 908), bosco planiziario dominato dalla farnia, dal frassino, olmo, pioppo bianco, leccio e soprattutto dal pinus pinea, introdotto per attività antropica in epoca romana. Lungo il litorale si estende una pineta in parte demaniale, in parte privata (località Lido di Classe), e fra questa fascia e la pineta di Classe si inserisce la zona barenica dell'Ortazzo (riva sinistra torrente Bevano) fino a poco tempo fa periodicamente inondata durante l'inverno da acqua salmastra (e quindi con successiva formazione di vegetazione a prato barenicolo: vedi Zangheri, 1936) e solo recentemente bonificata a seguito dei lavori di arginamento del torrente Bevano.

Zona 1 - confini:

Si parte dalla strada statale Adriatica n. 16 (Romea sud) all'altezza dell'innesto con la nuova circonvallazione est di Ravenna, e da qui procedendo in senso orario si segue la circonvallazione fino al ponte sui Fiumi Uniti; indi si segue l'argine destro dei Fiumi Uniti fino al mare.

Dalla foce si segue la linea di battigia fino all'intersezione con il prolungamento della linea di divisione fra i mappali 190, 191, 226, 136, 241 e 407 e i mappali 465, 3, 10, 2 e 12 del foglio 48 sezione Savio nuovo catasto terreni di Ravenna (vedi allegato *A*).

Si prosegue verso ovest lungo tale linea di separazione fino al bivio di via dei Lombardi con viale Vespucci. Di qui si segue sempre verso ovest la via dei Lombardi fino all'incrocio a livello con la ferrovia Ravenna-Rimini.

Da qui si segue la strada ferrata verso nord fino allo scolo delle acque basse. Si segue lo scolo verso ovest fino alla strada statale Adriatica n. 16, quindi si procede verso nord lungo il lato est della strada statale fino all'abitato di fosso Ghiaia, all'altezza di via Maremma, che si segue fino all'incrocio con via delle Gronde. Da qui si prosegue per una profondità di m 50 da tale incrocio verso est, piegando poi a nord su una parallela ideale a via delle Gronde (distante m 50) fino al fosso Ghiaia. Si segue verso ovest il fosso Ghiaia fino alla strada statale Adriatica n. 16; quindi si procede verso nord fino all'innesto con la circonvallazione, da cui si era partiti.

(*Omissis*).

Dopo la lettura del documento si procede alla votazione, con le dichiarazioni di voto dei membri della commissione.

(*Omissis*).

Dalle dichiarazioni di voto fatte dai membri della commissione, a cui il presidente si associa, risulta in modo inequivocabile che la proposta di vincolo così come formulata (punti 1 e 3 dell'ordine del giorno) viene accolta all'unanimità.

(*Omissis*).

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Modalità tecniche di esecuzione della lotteria di Agnano 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano, manifestazione 1976, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1976, abbinata alla corsa ippica « Gran premio lotteria », si concluderà il 4 aprile 1976 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 15 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 4 aprile 1976 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 aprile 1976, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precisato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo presente che solo i premi di prima categoria saranno graduati secondo l'esito della corsa finale.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa finale non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo dei cavalli stessi, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla fase finale della manifestazione e non classificati, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli (parità, ossia, « dead-heat ») per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1976, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 29 marzo 1976.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, e dei relativi elaborati contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Napoli per le ore 12 del giorno 2 aprile 1976.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 4 aprile 1976.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Gaetano Lambiente, direttore di divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1976
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 373

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pozzilli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 gennaio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di Pozzilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pozzilli;

Visto che le opposizioni prodotte avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Pozzilli e dal sig. Passarelli Aristide ed altri cittadini di Pozzilli sono state respinte;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio comunale di Pozzilli costituisce un quadro di eccezionale bellezza paesaggistica, naturale continuazione della pianura venafrana, ove le emergenze collinari s'innestano sui primi contrafforti dell'imponente catena delle mainarde. E' arricchito dalla presenza di un buon tratto del fiume Volturno nei pressi del quale appaiono evidenti i suggestivi resti delle opere romane delle terme solfuree;

nei secoli l'opera dell'uomo ha contribuito a render particolarmente gradevole il paesaggio con l'inserimento di tipici esempi di edilizia rurale;

gli stessi interventi agricoli della Badia di San Vincenzo in particolare in agro di Santa Maria Oliveto, costituiscono una documentazione di storia del paesaggio agrario di grande importanza ambientale per le caratteristiche sistemazioni a terrazze con muri a secco;

il nucleo di Santa Maria Oliveto, con la sua cinta muraria medioevale e le relative torri quasi intatte, fa parte dell'antico sistema difensivo dell'alta valle del Volturno;

il centro abitato di Pozzilli, con una edilizia ricca di valori estetici e tradizionali senza vistose smagliature di interventi moderni, è armoniosamente inserito in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di vaste estensioni d'ulivo e piccoli torrenti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Pozzilli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto; ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Pozzilli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 7

Oggi, 18 gennaio 1974, alle ore 16, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 5 gennaio 1974 protocollo n. 30, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia, per discutere il seguente ordine del giorno:

proposta di vincolo paesistico della valle del Volturno relativamente ai territori di Venafro, Pozzilli e Scapoli.

(*Omissis*).

Alle ore 16,10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 maggio 1940, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La proposta, avendo raccolto la maggioranza dei voti, viene approvata.

(*Omissis*).

Il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale così come riportato sull'atlante geografico militare, come da allegata planimetria.

(*Omissis*).

(4868)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 15 miliardi, prima quota dei contributi previsti, per l'anno 1975, nella spesa per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1976;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 novembre 1975 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nello art. 17 di cui sopra;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 104272, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, registro n. 6, foglio n. 69, con il quale è assegnata, come prima quota, la somma di lire 15 miliardi sul cap. 7082, esercizio 1976 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi previsti per l'anno 1975;

Ritenuto di dover ripartire la somma di lire 15 miliardi, quale prima quota della disponibilità di lire 30 miliardi per l'anno 1975, al fine di mettere in grado le regioni di erogare con la massima urgenza i contributi previsti dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, per soddisfare le esigenze dei servizi di trasporto pubblico;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, della somma di lire 15 miliardi quale prima quota dei

contributi previsti, per l'anno 1975, dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	1.135.836.000
Lombardia	2.005.356.000
Veneto	1.062.243.000
Liguria	460.789.000
Emilia-Romagna	1.031.148.500
Toscana	990.057.000
Umbria	258.597.500
Marche	393.735.000
Lazio	1.317.643.500
Abruzzo	381.224.500
Molise	119.574.000
Campania	1.360.806.500
Puglia	955.696.500
Basilicata	223.544.500
Calabria	578.716.500
Friuli-Venezia Giulia	344.392.000
Valle d'Aosta	61.418.500
Sicilia	1.282.054.000
Sardegna	581.917.500
Trento	213.750.000
Bolzano	241.500.000
	15.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 15 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7082, esercizio 1976, dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1976
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 132

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1976).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3288 del consiglio del 16 dicembre 1975 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune (anno 1976);

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnato all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentite le importazioni dai Paesi terzi di carni bovine congelate (V.D. 02.01 A II a) 2) nei limiti di un quantitativo di tonnellate 11.050.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero per il commercio estero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, n. 2045 del 25 luglio 1975 e n. 3288 del 16 dicembre 1975.

Art. 3.

Il certificato di cui all'art. 2 del presente decreto potrà essere richiesto successivamente alla avvenuta ripartizione del contingente tra i singoli richiedenti.

L'assegnazione delle relative quote sarà comunicata direttamente ai richiedenti ammessi alla ripartizione.

Art. 4.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente:

a) il Ministero della difesa che dovrà indicare nella domanda i quantitativi di carne congelata acquistati nel 1975;

b) gli enti comunali di consumo che dovranno presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi siano titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate;

c) le comunità con fini assistenziali o di beneficienza, che utilizzino direttamente il prodotto per il proprio fabbisogno; le Comunità dovranno dimostrare, a mezzo attestazione dell'autorità prefettizia o regionale, la specifica attività da esse normalmente svolta precisando il numero delle presenze annue dei propri assistiti, nonchè i quantitativi di carne congelata acquistata per le proprie esigenze durante il 1975;

d) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere l'indicazione della qualifica del richiedente e della sede dell'impresa. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate dell'atto comprovante detto rapporto. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve avere avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini di una migliore valutazione le domande potranno essere corredate dalle bolle doganali originali o dai certificati doganali relativi alle importazioni di carni bovine congelate effettuate dai Paesi terzi nel 1975, nonché da copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1975.

La documentazione dovrà essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale siano indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Art. 6.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 ottobre 1973, recante modifiche all'allegato *B* al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 successivo;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre successivo;

Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga al termine fissato al 30 aprile 1976 per l'integrale attuazione della nuova disciplina degli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 di modifica del capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prorogato al 30 aprile 1976 col decreto ministeriale 18 dicembre 1975, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1976.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: COSSIGA

(5260)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Considerata l'opportunità di agevolare l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti anche attraverso il controllo della liquidità bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Gli acquisti contro lire di valuta estera, a pronti e a termine, da parte di residenti per il regolamento di transazioni con l'estero autorizzate in via generale o particolare, sono subordinati alla costituzione da parte dei residenti interessati, presso una Banca agente di un deposito infruttifero in lire italiane, vincolato per la durata di novanta giorni, di importo pari al 50 % delle lire italiane impiegate per l'acquisto della valuta estera.

Sono soggetti all'obbligo dello stesso deposito i pagamenti all'estero per le transazioni suddette effettuate mediante addebitamento di conti valutari nonché mediante accreditamenti in conti in lire di pertinenza estera.

I depositi come sopra costituiti devono essere giornalmente riversati dalle banche agenti alla Banca d'Italia.

Art. 2.

L'obbligo di costituire il deposito di cui all'art. 1 cesserà alla data del 3 agosto 1976.

Art. 3.

Sono esclusi dall'obbligo del suddetto deposito:

l'estinzione di finanziamenti in valuta obbligatori, in essere alla data del 5 maggio 1976, per pagamenti anticipati di importazioni;

le assegnazioni autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi a titolo di cura, sostentamento, studio o affari;

gli investimenti di capitali italiani all'estero, quando assoggettati al deposito di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1975;

i pagamenti effettuati con disponibilità di conto autorizzato;

le erogazioni di prestiti accordati da istituti italiani di credito a medio termine in attuazione di intese intergovernative;

le erogazioni a fronte di crediti accordati da banche agenti a controparti estere e che concorrano alla formazione delle attività delle banche stesse verso lo estero in valuta e in lire;

i trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi;

i pagamenti per importazioni di frumento (tariffa doganale n. 10.01).

Art. 4.

Le norme di attuazione del presente provvedimento, nonché eventuali ulteriori deroghe all'obbligo del deposito suddetto saranno disposte dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
SENESE

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1976, n. 32, è modificato come segue:

« Il termine di utilizzo di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato al settimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge ».

Art. 2.

E' fatto salvo il termine di utilizzazione dei conti previsti dal primo comma del precedente articolo relativamente agli accrediti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
SENESE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5374)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità di arte applicata per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1971 che detta le norme di attuazione della legge 14 settembre 1970, n. 692, per lo svolgimento degli esami di maturità d'arte applicata;

Vista la propria ordinanza 15 aprile 1976 contenente le norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1976 relative allo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica per l'anno scolastico 1975-76, si applicano anche agli esami di maturità di arte applicata negli istituti d'arte, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esame di maturità d'arte applicata consta di una prova scritta, di una prova scritta-grafica-pratica e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in lingua italiana di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta-grafica-pratica che durerà non meno di tre e non più di cinque giorni a seconda di quanto indicato in calce al tema d'esame, consiste nella progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare e comprende:

a) lo studio di progettazione;

b) lo svolgimento del progetto e la esecuzione del progetto stesso o di una parte di esso;

c) la relazione tecnologica.

La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Il colloquio si svolge nell'ambito dei programmi del secondo anno del corso biennale previsto dall'art. 1 della legge 14 settembre 1970, n. 692, e verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, fra le seguenti: lettere italiane, storia delle arti visive, matematica, teoria ed applicazioni di geometria descrittiva, e comprende la discussione degli elaborati.

A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato che ha solamente voto consultivo.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, i presidi degli istituti d'arte accetteranno con riserva le domande presentate dai candidati privatisti, ogni qualvolta possa sorgere dubbio sul possesso dei requisiti per l'ammissione dei candidati stessi agli esami di maturità di arte applicata. Sui relativi quesiti, che dovranno essere immediatamente formulati, si pronuncia il Ministero.

I candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, intese ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e artistico-professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici sono composte dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Ad ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta-grafica-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a titolo pieno, altri insegnanti di arte applicata ed insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta-grafica-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi.

Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova d'esame, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto.

I membri aggregati, di cui al presente articolo, nominati per la prova scritta-grafica-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino a giudizio finale incluso.

Art. 5.

Possono essere sedi d'esami di maturità di arte applicata gli istituti d'arte statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, presso i quali abbia funzionato, nel corrente anno scolastico, il secondo anno del corso biennale previsto dall'art. 1 della legge 14 settembre 1970, n. 692.

Di regola, possono essere sedi aggiunte di esami, per la prova scritta, per la prova scritta-grafica-pratica e per il colloquio, gli istituti che abbiano numero di candidati non inferiori a quindici, aggregati a commissione costituita presso altro istituto, sede principale d'esame. Sono, comunque, sedi aggiunte di esami sia per la prova scritta, sia per la prova scritta-grafica-pratica, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti aggregati, qualora si renda necessario utilizzare per la prova scritta-grafica-pratica laboratori non esistenti nell'istituto sede principale d'esame.

Art. 6.

Per gli esami di maturità di arte applicata è stabilito il seguente diario:

a) *Sessione ordinaria*:

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: martedì 29 giugno 1976, ore 9 (la riunione preliminare proseguirà mercoledì 30 giugno);

prima prova scritta: giovedì 1° luglio 1976, ore 8,30, durata prevista della prova 6 ore;

inizio della seconda prova scritta-grafica-pratica: venerdì 2 luglio 1976, ore 8,30, durata della prova 6 ore per ciascun giorno (1);

revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo fra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui e delle prove orali integrative: in detto intervallo la commissione completerà anche l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati;

inizio delle prove integrative o dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto (esclusi dal computo i giorni festivi) dal termine delle prove scritte.

b) *Sessione suppletiva*:

prima prova scritta: giovedì 15 luglio 1976, ore 8,30;

inizio della seconda prova scritta-grafica-pratica: venerdì 16 luglio 1976, ore 8,30 (1);

ripresa dei colloqui e delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive): venerdì 23 luglio 1976, ore 8,30;

giudizio di maturità ed adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui.

Art. 7.

A conclusione delle operazioni di esami i presidenti delle commissioni provvederanno a trasmettere immediatamente copia per estratto del registro contenente l'elenco dei candidati dichiarati maturi agli istituti di provenienza dei candidati stessi.

Sulla base di tali estratti i capi di istituto rilasceranno in unico esemplare, i certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, che attestino il conseguimento del diploma di maturità di arte applicata.

Gli elenchi dei diplomati saranno inviati al Ministero per la richiesta degli stampati dei diplomi, dai capi di istituto sede di esami, i quali avranno poi cura di trasmetterli anche agli istituti eventualmente aggregati.

---

(1) La seconda prova scritta-grafica-pratica è sospesa nei giorni 3 e 17 luglio 1976 qualora lo richiedano le esigenze del culto ebraico.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

(5161)

DECRETO PREFETTIZIO 23 aprile 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40011/ASEL, in data 20 marzo 1974, con il quale è stato rinnovato il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 1538/76, in data 10 aprile 1976, con la quale il medico provinciale di Pordenone chiede che venga nominato a far parte del consesso, quale rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia, il dott. Renzo Romor, in luogo del dott. Carlo Bechi, che ha chiesto di essere sostituito;

Ritenuto di aderire alla proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Il dott. Renzo Romor, nato a Cordenons il 19 giugno 1923 e residente in Pasiano di Pordenone in via Roma, 36, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia, in sostituzione del dott. Carlo Bechi.

Pordenone, addì 23 aprile 1976

Il prefetto: ARGENTIERI

(5162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «400-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.I.B.O. S.p.a. di Puorto Pasquale, in Vicenza, via R. Pasi, 39, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «400-VI», ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(4987)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Rosso, nata a Enna il 13 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 29 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5011)

La dott.ssa Carla Romagnino, nata a Cagliari il 13 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Cagliari il 21 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	902,90	902,90	900 —	902,90	903 —	902,80	903 —	902,90	902,90	902,90
Dollaro canadese	922 —	922 —	923 —	922 —	921,95	921,90	922,50	922 —	922 —	922 —
Franco svizzero	360,87	360,87	360,50	360,87	361 —	360,85	360,90	360,87	360,87	360,85
Corona danese	150,50	150,50	151 —	150,50	150,25	150,50	150,49	150,50	150,50	150,50
Corona norvegese	165,15	165,15	165,25	165,15	165,05	165,10	165,20	165,15	165,15	165,15
Corona svedese	206,18	206,18	206,25	206,18	206,15	206,15	206,20	206,18	206,18	206,20
Fiorino olandese	336,58	336,58	337 —	336,58	336,45	336,55	336,45	336,58	336,58	336,60
Franco belga	22,325	22,325	23,30	22,325	23,30	23,30	23,315	23,3250	23,3250	23,30
Franco francese	194,04	194,04	194,50	194,04	194,85	194,05	193,98	194,04	194,04	194,05
Lira sterlina	1659,70	1659,70	1659 —	1659,70	1659 —	1659,70	1659,60	1659,70	1659,70	1659,70
Marco germanico	356,60	356,60	356,50	356,60	356,70	356,65	356,53	356,63	356,63	356,65
Scellino austriaco	49,8325	49,8325	49,85	49,8325	49,83	49,82	49,8675	49,8325	49,8325	49,85
Escudo portoghese	30,435	30,435	30,50	30,435	30,40	30,40	30,51	30,4350	30,4350	30,45
Peseta spagnola	13,4025	13,4025	13,40	13,4025	13,40	13,40	13,41	13,4025	13,4025	13,40
Yen giapponese	3,0225	3,0225	3,05	3,0225	3,02	3,02	3,0215	3,0225	3,0225	3,02

Media dei titoli del 3 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,350
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975-90	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,550
» poliennali 7 % 1978	91,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	902,95
Dollaro canadese	922,25
Franco svizzero	360,885
Corona danese	150,495
Corona norvegese	165,175
Corona svedese	206,19
Fiorino olandese	336,515
Franco belga	23,32
Franco francese	194,01
Lira sterlina	1654,65
Marco germanico	356,58
Scellino austriaco	49,85
Escudo portoghese	30,472
Peseta spagnola	13,406
Yen giapponese	3,022

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Caserta ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto 15 dicembre 1975, n. 900.6/II.20/4/3915 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Caserta è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola per infermieri professionali.

Tale autorizzazione non è estesa al corso per l'abilitazione a funzioni direttive.

(4988)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società partenopea edilizia cooperativa - S.P.E.C. a r.l. », in Napoli

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976 la « Società partenopea edilizia cooperativa - S.P.E.C. a r.l. », in Napoli, costituita per rogito in data 30 maggio 1969, 2126 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Renato Nigro.

(5090)

Scioglimento della società cooperativa « Ed.Er. - Edile ercolanese - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », in Ercolano.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, la società cooperativa « Ed.Er. - Edile ercolanese - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », in Ercolano (Napoli), costituita per rogito dottor Luciano di Transo in data 11 settembre 1965, 28407 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Arcangelo Barbato.

(5230)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente « Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texas Instruments Italia, in Cittaducale (Rieti), stabilimenti nucleo industriale Rieti-Cittaducale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976, devono essere apportate le seguenti modifiche:

nel titolo, sia nel sommario che nel testo, nelle premesse e nel dispositivo dove è scritto « ditta Texas Instruments Italia », leggasi: « ditta Texas Instruments *semiconduttori* Italia ».

(5091)

Nel decreto ministeriale 16 gennaio 1976, concernente « Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1976, devono essere apportate le seguenti modifiche:

nell'intestazione ove è scritto: « Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale », leggasi: « Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale *di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato* »;

nella firma, in calce, ove è scritto: « *Il Ministro*: Toros », leggasi: « *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: Toros, *il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*: Andreotti, p. *il Ministro per il tesoro*: Mazzarino, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*: Donat-Cattin ».

(5092)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Alla pagina 18 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 novembre 1943, concernente la pubblicazione delle tariffe del reddito dominicale e del reddito agrario per i comuni della provincia di Macerata, stabilite dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 2138 del 24 marzo 1942 in applicazione degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, la dizione « seminativo irriguo » per il comune di Ussita (Macerata), comprendente le classi I, II e III, viene sostituita da « seminativo arborato », mentre la dizione successiva di « seminativo irriguo » di classe unica resta confermata.

(5231)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Pompiano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 giugno 1973 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, con sede in Roccafranca (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista la deliberazione assunta dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, sentito il comitato di sorveglianza, in data 9 dicembre 1975, per la cessione delle attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Pompiano, con sede in Pompiano (Brescia), società cooperativa a responsabiltà illimitata;

Vista la deliberazione assunta in data 30 novembre 1975 dal consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Pompiano per il rilievo delle attività e passività della predetta Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca;

Attesa l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, con sede in Roccafranca (Brescia), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Pompiano, con sede in Pompiano (Brescia), in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Pompiano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Governatore: Baffi

(4989)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Viadana

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2056, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Viadana (Mantova) adottata con deliberazione consiliare 17 maggio 1975, n. 56, relativa alla zona compresa fra il capoluogo e la frazione di Bellaguarda.

(5163)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2050, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1973, n. 222905/2702 PR 73, relativa alla realizzazione del proseguimento della via Rombon e dell'allacciamento con via Folli in comune di Segrate (Milano).

(5164)

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2049, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 8 marzo 1972, n. 58813/552 PR 72, relativa alla zona compresa fra la via Anderloni, via Otranto, via Orsini, limite comune di Novate (Milano), ferrovie Nord-Milano, limite tangenziale nord, via Lessona e nuova via di piano regolatore generale.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 10 aprile 1974, n. 79160/877 PR 74.

(5165)

Approvazione del piano di zona del comune di Maleo

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1794, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Maleo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5166)

Approvazione del piano di zona del comune di Bedizzole

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1792, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bedizzole (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5167)

Approvazione del piano di zona del comune di Calcio

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1827, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calcio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5168)

Approvazione del piano di zona del comune di Dervio

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1790, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Dervio (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5170)

Approvazione del piano di zona del comune di Castiglione d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1789, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Castiglione d'Adda (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5171)

Approvazione del piano di zona del comune di Bariano

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1793, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bariano (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5169)

Variante al piano di zona del comune di Alzano Lombardo

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1800, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Alzano Lombardo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5172)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1976, n. 686 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1183/1089 nella seduta del 6 aprile 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 27.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5017)

Variante al piano di zona del comune di Sant'Agata sul Santerno

Con deliberazione della giunta regionale 24 marzo 1976, n. 897 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 1237/1089 nella seduta del 6 aprile 1976), è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 15 aprile 1975, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5018)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato a periti tecnici industriali, specializzazione elettrotecnici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerato che nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale, specializzazione elettrotecnica, con esclusione di ogni altro tipo di diploma.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione di tale limite previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e contemporaneamente non reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale, via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A* che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome anche quello del marito);

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

13) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionaro competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema a carattere tecnico-professionale;

2) soluzione di un problema inerente alla elettrotecnica generale ed agli impianti elettrici;

3) soluzione di un problema inerente alle macchine elettriche.

Colloquio:

oltre le materie delle prove scritte:

a) elettrotecnica generale;

b) misure elettriche;

c) impianti elettrici;

d) cenni sull'ordinamento della Direzione generale della aviazione civile;

e) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

f) prova obbligatoria di lingua inglese o francese, a scelta del candidato, consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè di una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato stesso a comprendere ed esprimersi nelle lingue suddette.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 14, 15 *e* 16 *giugno* 1976 *con inizio alle ore* 8,30.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

tessera postale o patente automobilistica;

porto d'armi o passaporto o carta d'identità.

Art. 6.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli altri incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno, far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nelle prescritte forme. Per il termine citato si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7.

A parità di punteggio si applicano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti tenendo altresì presenti i criteri di precedenza di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale citata e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino alla data del suo rilascio. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizi di polizia, quali appartenenti al Corpo di guardia di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno il certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati ed invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica e invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati tecnici in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 11. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta di:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della Direzione generale predetta con qualifica non inferiore a ispettore principale, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 4 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 16 Trasporti, foglio n. 77

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . domiciliato in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui al titolo I della legge n. 482/1968 (indicare quale);

di prestare servizio come impiegato presso . . . con la qualifica di . . . . dal . . . .;

di non essere stato destituito o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma

. . . .

(5040)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato a geometri o periti tecnici industriali per l'edilizia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, risultano disponibili dei posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile,

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di geometra o di perito tecnico industriale per l'edilizia con esclusione di ogni altro tipo di diploma.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione di tale limite previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e contemporaneamente non reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo o che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amminisrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A* che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome anche quello del marito);

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

13) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) relazione su un argomento di carattere tecnico-professionale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e illustrazioni grafiche relative;

3) svolgimento di un tema di costruzioni stradali e illustrazioni grafiche relative.

Colloquio:

oltre le materie delle prove scritte:

a) elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali;

b) elementi di idraulica pratica;

c) materiali da costruzione;

d) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere;

e) elementi di topografia, di estimo e di catasto;

f) stima e contabilità dei lavori;

g) cenni sull'ordinamento della Direzione generale della aviazione civile;

h) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

i) prova obbligatoria di lingua inglese o francese, a scelta del candidato, consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè di una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato stesso a comprendere ed esprimersi nelle lingue suddette.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1976 con inizio alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

tessera postale o patente automobilistica;

porto d'armi o passaporto o carta d'identità.

Art. 6.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nelle prescritte forme. Per il termine citato si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7.

A parità di punteggio si applicano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti tenendo altresì presenti i criteri di precedenza di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale citata e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino alla data del suo rilascio. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa, o dello stato di servizio per gli ufficiali.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizi di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad un visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati ed invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati tecnici in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 11. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta di:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della Direzione generale predetta con qualifica non inferiore a ispettore principale, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 4 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale suddetta.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 16 Trasporti, foglio n. 76

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto domiciliato in . via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . presso . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui al titolo I della legge n. 482/1968 (indicare quale);

di prestare servizio come impiegato presso . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . .;

di non essere stato destituito o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . (indicare il c.a.p.).

Data. . . . .

Firma . . . .

(5041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2369 del 2 agosto 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 4086 del 26 novembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità degli stessi;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge n 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Cantoni Silvio . . . . punti 55,5045
2. Gioia Evaristo . . . . » 53,8175
3. Zani Pietro . . . . » 52,9000
4. Prati Ferdinando . . . . » 50,1175
5. Torricelli Ernesto . . . . » 44,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 29 marzo 1976

Il medico provinciale inc.: TASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1168 del 29 marzo 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;

Viste le domande di partecipazione dei candidati e tenuto conto della sede chiesta nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Silvio Cantoni, risultato idoneo nel concorso indicato in premessa, e dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Carpaneto Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 29 marzo 1976

Il medico provinciale inc.: TASSI

(4672)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 294 del 14 febbraio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Maurizi dott. Elverio, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Nardi prof. Federico Lamberto, primario della divisione malattie infettive dell'ospedale generale provinciale di Macerata;

Tardella prof. Franco, primario chirurgo dell'ospedale generale di zona di Recanati;

Paganelli dott. Antonio, medico condotto di Castelraimondo.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e nei comuni di Apiro, Bolognola, Acquacanina, Belforte del Chienti, Castelraimondo, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiuminata, Matelica, Montefano, Monte San Martino, Poggio San Vicino, Serrapetrona, Treia, Visso.

Macerata, addì 13 aprile 1976

Il medico provinciale: PUCCI

(4845)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1841 in data 3 febbraio 1975, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1974;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Canneto Amneris	punti	79,224
2. Montanari Manfredo	»	64,529
3. Diotalevi Virgilio	»	64,011
4. Campodonico Bruno	»	62,930
5. Cuicchi Cesare	»	62,257
6. Montali Rolando	»	62,235
7. La Face Giovanni	»	61,711
8. Valentini Mario	»	60,515
9. Pauri Alberto	»	60,480
10. Maggiori Roberto	»	59,562
11. Angeli Angelo	»	56,920
12. Pasqualini Camillo	»	54,386
13. Vannutelli Depoli Giorgio	»	52,00
14. Nannetti Giorgio	»	51,00
15. Monti Luigi	»	51,00
16. Bazzocchi Francesco	»	51,00
17. Girolimini Sandro	»	50,941
18. Graziosi Giorgio	»	50,847
19. Brisighella Giuseppe	»	50,50
20. Carfagna Angelo	»	50,00
21. Giordano Sergio	»	49,35
22. Masucci Alessandro	»	49,24
23. Santinelli Bruno	»	49,00
24. Signoretti Romeo	»	49,00
25. Ferrari Giuseppe	»	49,00
26. Guizzardi Franco	»	48,50
27. Ricci Carla	»	48,00
28. Casolari Massimo	»	48,00
29. Pastori Massimo	»	48,00
30. Pieretti Piero	»	47,50
31. Caldiani Carlo	»	46,00
32. Fanini Giambattista	»	46,00
33. Bazzani Domenico	»	45,00
34. Favilla Massimo	»	45,00
35. Baccini Luigi	»	44,00
36. Tenca Luigi	»	44,00
37. Brini Gianfranco	»	44,00
38. Bursi Giuliano	»	43,00
39. Braglia Fedele	»	43,00
40. Fabbri Giorgio	»	43,00
41. Mainardi Domenico	»	43,00
42. Confetti Valerio	»	43,00
43. Dazzi Livio	»	43,00
44. Crotti Riccardo	»	43,00
45. Zurla Lodovico	»	43,00
46. Della Gala Giacinto	»	42,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 14 aprile 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 577 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1974;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Canneto Amneris: Senigallia (2ª condotta);
2) Montanari Manfredo: Cerreto d'Esi (condotta unica);
3) Diotalevi Virgilio: Filottrano (condotta unica);
4) Campodonico Bruno: Castelplanio-Rosora-Poggio San Marcello (condotta consorziale).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Ancona, addì 14 aprile 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(5095)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 luglio 1975, n. 130, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), via Seminò, 20.

(5254)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI VEROLI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 marzo 1976, n. 228, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Veroli (Frosinone).

(5192)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(5190)

OSPEDALE DI CINGOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 febbraio 1976, n. 27, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata), viale della Carità, 11.

(5191)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(5252)

OSPEDALE «G. CAPILUPI» DI CAPRI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Capri (Napoli), via Provinciale - tel. 8370014-8378762.

(5256)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO» DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 ottobre 1975, n. 208, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(5193)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 marzo 1976, n. 74, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona) - tel. 610228 - 610318 - 610884.

(5194)

OSPEDALE CIVILE «A. CELLI» DI CAGLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 marzo 1976, n. 100, è indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro), via Flaminia n. 98 - tel. 78316.

(5195)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di aiuto medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 novembre 1975, n. 327, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(5196)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 febbraio 1976, n. 32, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(5197)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro) - tel. 97300.

(5198)

Revoca del concorso ad un posto di assistente chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 aprile 1976, n. 104, il concorso ad un posto di assistente chirurgo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1976, è revocato.

(5199)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. **12**.

Provvedimento di fusione degli enti ospedalieri di Città di Castello e di Umbertide.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa del piano regionale ospedaliero dell'Umbria la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti dalla detta legge, la fusione degli enti ospedalieri di S. Maria della Misericordia e di San Florido con sede in Città di Castello ed ospedale civile con sede in Umbertide.

L'ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione ha due stabilimenti di cura e diagnosi, l'uno nel comune di Città di Castello e l'altro nel comune di Umbertide.

L'ente ospedaliero fuso mantiene la classificazione di ospedale generale provinciale, assume la denominazione di « Ente ospedaliero dell'Alta valle del Tevere » ed ha sede in Città di Castello.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 marzo 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1976 (atto n. 146) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 marzo 1976.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. **13**.

Norme per la predisposizione dei bilanci degli enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La predisposizione annuale del bilancio di previsione degli enti ospedalieri è disciplinata dagli articoli successivi.

Art. 2.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio a cui si riferisce e comprende l'eventuale avanzo e l'eventuale disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il bilancio deve essere compilato in conformità del modello *A* allegato alla presente legge.

Gli enti ospedalieri sono inoltre tenuti a formulare elaborazioni di carattere economico-funzionale per singoli servizi.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione e di movimento di cassa degli esercizi 1974 e precedenti da quelli relativi agli esercizi successivi.

Art. 4.

Il fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

a) spese correnti degli enti ospedalieri;

b) rate ammortamento mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1974;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti, ammodernamenti e riequilibrio;

d) spese per il personale comandato a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18 della legge n. 386 o nelle quali la Regione è subentrata all'ente mutualistico fino alla definizione delle nuove convenzioni, a norma dell'art. 18, terzo comma;

f) spese per l'assistenza ospedaliera a rimborso erogata dalla Regione, per l'assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto, per rimborso alle casse marittime;

g) fondo di riserva ospedaliero regionale.

Art. 5.

La giunta regionale determina le quote da destinare alle finalità di cui all'art. 4 tenendo presente la quota del fondo nazionale assegnata alla regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a livelli assistenziali uniformi ed al miglioramento delle prestazioni sanitarie, con i seguenti criteri:

a) spese correnti degli enti ospedalieri nella misura del cento per cento degli importi risultanti dall'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 6 e 7;

b) rate dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1974 nella misura del cento per cento del relativo importo;

c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti, ammodernamenti e riequilibrio in relazione ai piani approvati dal consiglio regionale, ai programmi degli enti ospedalieri da autorizzare dalla giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare e in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68, in attesa che sia operante il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;

d) spese per il personale comandato nella loro integrale misura in base alla normativa vigente;

e) spese di cui alle lettere *e*), *f*) dell'art. 4, in relazione agli oneri derivanti dalle convenzioni e dalla vigente normativa regionale.

La giunta regionale, nel determinare la quota da destinare al fondo di riserva non può superare il limite massimo del 3 per cento. Per la determinazione di quote eccedenti tale misura, la competenza è del consiglio regionale.

Art. 6.

L'ente ospedaliero determina le spese correnti sulla base dei seguenti elementi e con i criteri di cui al successivo art. 7:

a) retribuzioni, competenze varie ed oneri riflessi relativi al personale in servizio sulla base degli emolumenti spettanti e nei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè gli oneri per i posti resisi vacanti nel corso dell'anno, per i posti da ricoprire per i quali la giunta regionale ha emesso autorizzazione e, limitatamente all'anno 1976, per quelli da ricoprire in base ad avvisi o concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 13 dicembre 1974;

b) oneri derivanti da convenzioni in atto;

c) spese per il funzionamento degli organi istituzionali;

d) canoni di locazione derivanti da contratto;

e) spese per la formazione, qualificazione, tirocinio e l'aggiornamento del personale;

f) spese per interessi passivi;

g) spese per manutenzione ordinaria degli edifici; spese per manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi, delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse;

h) spese per acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

i) spese per acquisto generi per confezionamento vitto;

l) fondo di riserva nella misura del 3 per cento delle spese a carico del fondo regionale ospedaliero.

Art. 7.

Gli stanziamenti per le voci di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del precedente art. 6 devono essere iscritti nella misura del cento per cento della relativa spesa prevista.

Lo stanziamento per le voci di cui alla lettera *e*) deve essere determinato sulla base dei costi dei programmi approvati dalla giunta regionale.

Lo stanziamento della spesa di cui alla lettera *f*) deve essere determinato prendendo a riferimento 1/8 della quota del fondo regionale ospedaliero iscritto a bilancio.

Gli stanziamenti per le spese di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), dell'art. 6 devono essere commisurati ai corrispondenti stanziamenti iscritti nel preventivo precedente ed adeguati nel corso dell'anno.

Art. 8.

Le diarie per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera della Regione ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 386 sono determinate, per l'anno 1976, nella misura delle rispettive rette di degenza stabilite per l'anno 1975. Per gli anni successivi la giunta regionale fissa, entro il 30 settembre, le diarie distintamente per livelli ospedalieri.

Art. 9.

Fino alla intervenuta esecutività delle deliberazioni di bilancio le amministrazioni ospedaliere potranno impegnare per ogni mese, spese correnti, nella misura di 1/12 della somma stanziata nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente, oltre a quelle indivisibili aventi carattere pluriennale.

Art. 10.

Il collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla giunta regionale, entro il ventesimo giorno successivo al trimestre, una relazione sullo stato degli accertamenti, degli impegni e sulla situazione di cassa dell'ente ospedaliero, corredata del relativo prospetto contabile conforme all'allegato modello *B*).

Art. 11.

Gli enti ospedalieri deliberano il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e lo trasmettono al comitato di controllo ed alla giunta regionale entro il 20 novembre.

Successivamente gli enti ospedalieri rivedono le previsioni di bilancio in relazione alla quota parte del fondo ospedaliero regionale assegnata.

Art. 12.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 marzo 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1976 (atto n. 147) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 marzo 1976.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. 14.

Circoscrizione territoriale dell'ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'espletamento dei compiti statali trasferiti alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di navigazione interna, la circolazione territoriale dell'ispettorato di porto di Passignano sul lago Trasimeno comprende i territori dei comuni di Passignano sul Trasimeno, Magione, Panicale, Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 marzo 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 febbraio 1976 (atto n. 148) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 marzo 1976.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1976, n. 15.

Acquisto di un immobile sito in Perugia, via Mazzini n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare, per la sede dei propri uffici, l'immobile sito in Perugia, via Mazzini numero civico 6, così descritto al nuovo catasto edilizio urbano di Perugia:

partita 16252 del comune di Perugia intestata a Roscini Giacomo per 1/2 e Recchioni Marcella maritata Roscini per 1/2; foglio 402, particella 273 sub. 9, via Mazzini, 2, piano secondo, zona censuaria prima, categoria A/10, classe 7, vani 4, rendita catastale L. 234.780;

rata della unità immobiliare distinta alla stessa partita 16252, al foglio 402, particella 273 sub. 8, via Mazzini, 2, piano primo, zona censuaria prima, categoria A/3, classe 6, vani 8, rendita L. 72.240.

Il prezzo è stabilito in lire 150 milioni, oltre le spese generali e tecniche calcolate in lire 5 milioni.

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 155 milioni derivante alla Regione per l'attuazione della presente legge sarà imputato al cap. 3250 del bilancio dell'esercizio 1976 la cui denominazione è così modificata: « Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di beni immobili per gli uffici e servizi della giunta regionale », e ad esso si farà fronte, ai

sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con quota della disponibilità esistente al cap. 4710 « Rate ammortamento di mutui passivi » del bilancio dell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 marzo 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *febbraio* 1976 (*atto n.* 145) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 18 *marzo* 1976.

(4816)

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, conseguenti alla istituzione del comune di Avigliano Umbro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 7) dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Zona G): comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio ».

Art. 2.

Il comprensorio 11 dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Comprende i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina ».

Ar. 3.

Il comprensorio 11 dell'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Comprende i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Penna in Teverina ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 marzo 1976

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *febbraio* 1976 (*atto n.* 167) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 29 *marzo* 1976.

(4817)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1976, n. **5.**

Proroga, a tutto il 30 aprile, dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, anche per i mesi di marzo ed aprile 1976, il bilancio per l'anno finanziario 1976, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge, nel testo emendato dalla seconda commissione consiliare permanente.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1976

MANCINO

(4818)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1976, n. **13.**

Proroga al 30 aprile 1976 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo della Regione per lo anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1976 il termine stabilito con la legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4, per l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 marzo 1976

ANDRIONE

(4820)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761190)